BIAGIO BRUGI

LEGGI E SCIENZA

NELLA STORIA

DEL DIRITTO MEDIOEVALE

NOTA
A PROPOSITO DEL MANUALE DI STORIA DEL DIRITTO
del Prof. F. SCHUPFER

TORINO
ROMA — FIRENZE
FRATELLI BOCCA EDITORI
1896

BIAGIO BRUGI

LEGGI E SCIENZA

NELLA STORIA

DEL DIRITTO MEDIOEVALE

NOTA

A PROPOSITO DEL MANUALE DI STORIA DEL DIRITTO

del Prof. F. SCHUPFER

TORINO

ROMA — FIRENZE

FRATELLI BOCCA EDITORI

1896

Estratto dalla *Rivista Italiana per le scienze giuridiche*
Volume XX - Fascicolo III

Città di Castello — Tip. dello Stab. S. Lapi 1896

Leggi e scienza nella storia del diritto medioevale

Nota a proposito del Manuale di storia del diritto italiano del Prof. F. SCHUPFER. 2.ª ed. riveduta e notevolmente ampl. — Città di Castello, Lapi (Roma, Loescher) 1895, pag. VIII-664.

La notizia che lo S. si era accinto alla pubblicazione di un manuale di storia del diritto italiano, frutto di proprie originali ricerche e di lunga esperienza didattica, giunse graditissima a tutti gli studiosi che degnamente apprezzarono la prima edizione di questo volume uscita il 1892. Non meno gradita e consolante è la comparsa, a sì breve intervallo, della seconda edizione del volume istesso. Lo S. la preparò con lungo studio e grande amore, nè disdegnò gli ammonimenti della critica, alla quale ei stesso ci venne abituando con l'esempio. Quando si parla di un libro dello S. ci sentiamo titubanti a giudicarne, come scolari dinanzi all'opera del maestro. Ma la forza ci dee venire dalle gloriose tradizioni delle antiche nostre scuole: cooperazione, nei loro più prosperi giorni, di maestri e scolari per la ricerca del vero. Soci di nome e di fatto, sapeano niun vitale alimento giovare alla scienza, dalla libera discussione infuori.

Basta la semplice lettura di questo volume per sentire che è storia non pure meditata, ma vissuta dall'A. La sua parola efficace ti colpisce l'orecchio balzando fuori dalle pagine dol libro: nata nella scuola e in essa perfezionata conserva nello scritto la nativa energia. Invece che una serie di ruderi legati a fatica tra loro per comporre un informe edificio reso più triste da plumbea erudizione, hai qui lo spettacolo di vicende entro cui ti mescoli come ne fossi attore e ripensi ciò che gli avi pensarono e con essi palpiti e ti accalori. Tal potenza di rappresentazione della storia, fa perdonare volentieri allo S. certa ripetizione di frasi e qualche modo di esprimersi poco italiano, sebbene dell'uso, in cui qua e là t'imbatti. Un valente artista trascura talora le minuzie che ai *minores* dan nell'occhio. La bibliografia, manco a dirlo! è copiosa: il pregio, per me è di averla posta tutta insieme al principio di ogni capitolo. Ormai siamo giunti a trovare anche nei manuali cinque righe di testo e tutto il rimanente della pagina coperto da citazioni. Il ragionamento in tal caso è spezzato ad ogni parola: bisogna abituarsi a

leggere a mo' di chi abbia l'asma o di chi cammini con la catena al piede. Se si può discutere dell'utilità di un perpetuo corredo di note in questa forma per lo studioso provetto, è certo che niente giovano al principiante. Avverti poi che è più facile accumulare un'indigesta mole di citazioni a piè di pagina che fondere i lavori altrui, assimilarseli, sceverarne il meglio. Lo S., cui piace tener questa seconda via e la batte con tutta sicurezza, ha mille ragioni di credersi sciolto da ogni obbligo quando per ciascun argomento ha indicato complessivamente la bibliografia.

Ecco ora il disegno di questa seconda edizione del volume che, primo del manuale, sarà, spero, seguito celermente dagli altri. Il primo libro s'intitola dal medio evo, dall'età moderna il secondo. Il primo libro suddividesi nell' epoca germanica e nella neo-latina: in ambedue si prendono ad esaminare leggi e consuetudini, scuola e scienza del diritto. Il secondo, senz'altra suddivisione di periodi, tratta delle leggi e consuetudini, delle scuole e della scienza del diritto. Abbiamo così una divisione storica in cui senza sforzo si ripartisce la vasta tela del manuale, sebbene, come è facile a comprendere, essendo i periodi in gran parte una creazione del nostro pensiero non si possano, nè si debbano creder disgiunte con taglio netto le idee e le istituzioni dei tempi che distinguiamo sulla carta. L'una muore nell'altra; incominciano a germogliare oggi i semi che fioriranno domani e l'A. non manca di avvertircene. Altro pericolo che ha da superare lo storico è la disgiunzione soverchia dei diversi fattori che simultaneamente cooperano allo svolgimento di una civiltà e perciò del diritto che ne è parte. La formazione del nostro diritto è fenomeno dei più complessi. La ricerca delle fonti è qui di per sè stessa già difficile: assai più che nel diritto romano. Leggi barbariche e feudali, scuole di giuristi, diritto romano e canonico, leggi provinciali e locali, leggi speciali a talune classi, consuetudini popolari tenacissime e pensiero fecondo di dotti, insieme intrecciandosi e combinandosi in diversa proporzione nei diversi periodi, produssero il diritto italiano. Lo S. mentre fa l'analisi di questi diversi fattori, ne vuol rappresentare appunto il simultaneo ed incessante lavoro. È notevole poi in questo volume la larga parte fatta alle scuole e alla scienza del diritto: a ragione, poichè l'impasto delle disparate norme giuridiche fu manipolazione di dotti in Italia, come nell'antica Roma. Così ci sentiamo davvero in più spirabil aere. Non è lontano il tempo che la storia del diritto italiano concepivasi come una meccanica successione di leggi, un noioso elenco di statuti, una fredda enumerazione di istituzioni in cui quasi a pia-

cimento poteva taluno porre in rilievo il riflesso del diritto romano o del canonico, del germanico o del feudale. Nella formazione del diritto romano (sin da quando alle antichità si sostituì la sua storia) niuno avrebbe mai trascurato l'efficacia della scienza e delle scuole e dei singoli giuristi. Nella storia del nostro diritto questo fattore era invece negletto e sembrava trascurabile. Naturalmente anche l'opera della giurisprudenza forense (formatasi presso di noi in famosi tribunali, modello agli stranieri) sfuggiva all'attenzione dello studioso. Neppur questa è trascurata ora dallo S. Ma quando osserva (p. 556) che "in fondo era il diritto romano che teneva il campo, sebbene temperato, qua e là, dal diritto canonico e anche da altri diritti„ io credo che la frase dica più di ciò che l'A. voleva. È appunto una di quelle che può a prima vista giustificare l'accusa, mossa dall'egregio collega Alessio al nostro A. (*Pensiero ital.*, fasc. 54) che questi assegni al diritto romano nella formazione del diritto italiano "una posizione troppo dominante sugli altri elementi„. In realtà sfogliando le decisioni rotali, che nella loro massa riduconsi a tipi o modelli men numerosi di ciò che si creda, ben si vede che son dominate da un diritto romano odierno, come direbbesi oggi; spesso la bandiera romana copre merce sconosciuta ai romani: intieri e laboriosi istituti sono appoggiati senz'alcuna intrinseca ragione a testi del *Corpus iuris*. Ma questo diritto romano dei dotti e dei tribunali produsse, sopra le molteplici differenze di città, di classe, di stirpe, una comunanza di diritto che si estese, dal focolare italiano, a gran parte d'Europa. Certo, dal momento che si arrivò a considerare nei tribunali italiani del secolo XVI il diritto particolare come odioso ed esorbitante, si può dire che volevasi farla finita con l'immensa fioritura degli statuti e delle leggi particolari. Nondimeno spodestati quelli e queste dalla dotta giurisprudenza, le lasciarono molte volte lo spirito, la rinsanguarono, l'ampliarono. Così un diritto romano di maniera fu comune a tutti gl'italiani, precisamente a quella guisa che nel medio evo li strinse in una tal quale comunione giuridica un diritto romano non puro, ma come era veduto e accolto dalla coscienza popolare (cfr. egreg. S. p. 224 seg.). E con la comunione, bene insegna il nostro A., preparavasi anche la territorialità del diritto.

Questo carattere del diritto romano vigente e nel più antico medio evo e nei secoli a noi vicini in Italia fu non di rado frainteso; onde equivoci e giudizi errati. Di qui discende, fra molte altre conseguenze, che la storia della scienza del puro diritto romano può esser di una scuola o di un gruppo d'interpreti: non è quella delle reali vicende del diritto romano dal medio evo in poi. A noi che consideria-

mo oggi il puro diritto romano come la miglior preparazione scientifica agli studi del diritto civile riesce utile distinguere quello da questo: per gli antichi il diritto romano fu il diritto civile. Non diversamente si spiegano quelle alterazioni del puro diritto romano che lo S. pone in luce nei prodotti della scienza giuridica prebolognese. Il Fitting parlò di una tendenza al diritto naturale nel secolo XI che appare soprattutto nel far trionfare l'equità e sottomettere ad essa le diverse norme giuridiche. E veramente nelle *Exceptiones legum Romanorum* e nel *Brachylogus* i *legis periti* ti appaiono quasi arbitri dei principî giuridici da applicare. Lo S. mostra in sostanza che li derivano o da fonti romane o germaniche o dagli usi vigenti. Ma si esagera forse tuttora il valore della *aequitas* che avrebbe animato quegli antichi giuristi. Molte volte è una dichiazione di puro ornamento che deriva dalle leggi romane stesse, per lo più un criterio non subiettivo, ma obiettivo. Si giustificano così le reali modificazioni che le *leges* subirono. Nella splendida analisi che lo S. fa della scuola dei glossatori (son rimasti qui nondimeno i dieci mila scolari a Bologna, scaturiti da un errore in un ms. di Odofredo) sempre a proposito del diritto romano puro, mi colpirono le energiche parole dell'A. con cui rappresenta i maestri intenti a " studiare e illustrare il diritto romano nella sua purezza, quale l'avea foggiato l'imperator Giustiniano ". Irnerio e la sua scuola non avrebbero conosciuto e voluto che il diritto romano, tutto il diritto romano; si sarebbero insomma creduti di vivere nei tempi giustinianei, sopprimendo così circa sei secoli. Già altra volta mi sembrarono eccessive tali asserzioni, nè i dubbi cessano in me per la brillante pittura dello S. Il quale, convien dirlo, ammette nondimeno che la tendenza non era divisa da tutti, sebben quello fosse " l'indirizzo della scuola ". Lasciando pure il fatto notissimo che non tutte le leggi sono glossate per escludere le disadatte ai nuovi tempi, molte altre circostanze son qui di gran peso. Se accettiamo la tradizione raccolta dall'abate urspergense, cui pure lo S. inchina, che la contessa Matilde abbia eccitato Irnerio ad insegnare diritto romano a Bologna per far a meno dei giuristi educati alla scuola dell'antipapale Ravenna, è impossibile che siasi voluto trattare di un'istruzione puramente teorica.[1] A che scopo

[1] È mio sistema di lasciar libera la critica; e non mi adombro degli appunti che possono venir fatti ai miei lavori. Se mi paiono giusti, ne tengo conto; se no, lascio correre. Qui però mi preme di chiarire una cosa, ed è che l'egregio A. a cui mi professo riconoscentissimo, non ha bene afferrato il mio concetto. Io non mi sono mai sognato di dire, parlando della scuola dei glossatori, che si trattasse di *una istruzione puramente teorica*, e che il diritto romano dei glossatori non avesse *alcun contatto con la pratica.* A p. 510 dico anzi: il solo diritto

le collezioni langobarde eran note ai bolognesi e citate da loro e a Bologna insegnavasi pur diritto langobardo (come sembra ammetta anche lo S. p. 508, ma io non conosco su ciò che la testimonianza di Rufino) se il diritto romano dei glossatori non doveva aver contatto alcuno con la pratica. Soltanto l'utilità del diritto romano per la interpretazione delle leggi langobarde ci può far ammettere col Fitting che a Pavia vi fossero corsi sulle Istituzioni: in caso diverso sarebbero un enigma. Per identiche ragioni a Bologna si sarà studiato il diritto langobardo e il canonico. Non per niente Bulgaro respingeva l'opinione di coloro che negavano esser legge il diritto langobardo e i bolognesi citavano i pavesi, come vedesi da qualche sigla di questi nelle opere di quelli. Diciamolo pur francamente. Delle glosse d'Irnerio, delle prime lezioni tenute nello studio bolognese, sappiamo assai poco. Se Odofredo ci offre nella sue lezioni un materiale passato da una mano all'altro, sebbene accresciuto per via, siamo assai distanti dal puro diritto romano. Niun dubbio che la scuola e per il carattere politico e per la propria inclinazione e soprattutto per le reali condizioni dell'età veramente neo-latina, volesse dare il primo posto al diritto romano (e l'esempio le era già venuto da Pavia) ma che pretendesse conservarlo sempre puro non credo. Non so se Irnerio scrisse una somma di diritto langobardo, ma da qualche sua glossa appare che lo conosceva e ne teneva conto. Ammettendo il valore della consuetudine in modo che già il Puchta ebbe a lodare, i glossatori davano al popolo un'arma sicura per espugnare la cittadella del puro diritto romano.

Interessantissime sono le relazioni tra gli scolastici e l'*usus modernus* del diritto romano poste in luce dallo S. ed è bello vedere come essi abbiano abbracciato anche il diritto commerciale. Niente ho da aggiungere alle parole del maestro. Tutt'al più io credo ora ristretta soverchiamente l'idea che la dialettica dei giuristi sia un prodotto del tutto straniero importato fra noi. Nelle glosse alla *Summa* di Vacario, che sembrano scaturite dalle sue lezioni fatte col metodo bolognese, abbiamo giá uno schema di *obiectiones* e *solutiones* contrapposte, che somiglia a quello dei post-glossatori (cfr. Wenck, *Magister Vacarius* p. 186-88). L'armamentario dialettico deriva dalla

che doveva *trovare applicazione* era per essi il diritto romano. E poco più sotto: Irnerio e la sua scuola pretendevano che la *pratica e la vita* avessero obbligo di adattarsi al diritto romano. Altro che *istruzione puramente teorica!*

F. SCHUPFER.

rettorica greco-romana, impregnata di logica, come ben mostra il Prantl. E mi sarebbe piaciuto che lo S. avesse assegnato il suo giusto valore al latino scolastico, rozzo per certo e nauseante, ma scaturito anche dal bisogno di dir cose nuove in una lingua morta. Germinò per esso una terminologia giuridica che non ci ha più abbandonato.

Si leggono con vero piacere le pagine che lo S. dedica alle scuole e alla scienza del diritto in Italia nei secoli XVI, XVII, XVIII, sebbene noi delle singole Università non abbiamo storie o siano insufficienti. Forse la difesa che il Gentili fece della scuola italiana fu esagerata, ma è un fatto che i casi giuridici non si potevano risolvere con la erudizione e il puro diritto romano dei culti. Di vizi grandissimi non era priva la vecchia giurisprudenza italiana, ma il suo carattere pratico faceva sì, che pur fiorendo le scuole francesi, le nostre attraessero tuttora scolari da ogni parte d'Europa. Padova nel secolo XVI era la scuola prediletta degli stranieri, in specie tedeschi. E mi gode l'animo che lo S. non sedotto dal miraggio della culta giurisprudenza (che per i suoi rigidi seguaci si ridusse ad una palestra di eruditi) osservi che presso di noi "fiorirono veramente più giuristi di gran peso, che, quantunque troppo spesso quasi non si avvertano, meritano tutto il nostro rispetto. Alcuni si acquistarono una fama addirittura europea „. E qui ricorda il Menochio, il Mantica, il De Luca che non dovrebbero mancare mai nella libreria del giurista e che io tenni sempre per fidi compagni. Quel giudizio dello S. sembrami più equo di altro tanto severo che del Menochio scrisse, non è molto, l'egregio collega Landucci, nella sua dotta e laboriosa versione dell'Aubry et Rau, I, p. 1093 n. 6. Leggendo oggi il Menochio, dice esso, "se ne ammira l'ingegno, ma si trova la solita selva selvaggia di cavilli e di autorità che non permette cavarne alcun costrutto obiettivo „. Men severo è col Mantica le cui opere soggiunge "anch'oggi meritano d'esser consultate „. Nondimeno l'indirizzo e il metodo son gli stessi sì nel Menochio sì nel Mantica: molte dottrine del diritto comune si ricostruiscono egregiamente col Menochio; talora vi appare la sua opera personale e, a detta di un purista come lo Haubold, *sermone satis latino usus est.* Onde, prescindendo dal cattivo metodo dei tempi in cui visse il Menochio, le opere sue tanto permettono di cavarne un costrutto obiettivo, che prima dei codici erano ancora il corredo usuale dell'avvocato e si capisce come fossero stampate frequentemente anche in Germania.

Il libro chiudesi con la filosofia della rivoluzione e lo S. ben ci ammaestra che i fatti maturansi dapprima nel pensiero degli uomini: am-

monimento a coloro che affettano oggi una specie d'indifferentismo filosofico! Un dubbio mi sorge riguardo ai limiti. Assistiamo ai prodromi della codificazione, ma non la vediamo. Non sarebbe stato meglio che l'A. si spingesse sino ai codici che a poco a poco surrogano il diritto comune, segnan la morte delle leggi particolari e delle consuetudini, spostano a dirittura il centro di gravità della letteratura giuridica?

Io non voglio certamente analizzare tutto il manuale dello S. ripetendo ad ogni argomento la mia ammirazione o esponendo qualche mia divergenza di opinioni con l'A. Credo che soltanto un uomo di genio poteva abbracciare così sinteticamente questi materiali svariatissimi che compongono la storia del diritto italiano, ramo di studi in formazione. Onde nuovi materiali potranno aggiungersi a quelli ora pronti, certi caratteri che adesso crediamo particolari appariranno poi forse generali, taluni istituti si vedranno diffusi in una cerchia maggiore: con l'analisi progrediranno pure le sintesi e le ricostruzioni. Lo S. eminente storico è il primo a credere che il suo manuale non segni le colonne d'Ercole nella storia del diritto italiano e ciò gli fa onore. Nè io penso che la questione dell'efficacia delle scuole e della letteratura giuridica dei bizantini sulle nostre sia definitivamente chiusa. A proposito dello scabinato in quanto è "un vero e proprio organo della formazione del diritto„ non avrei tralasciato la citazione dell'interessante volume I dello Schultze, *Privatrecht und Process in ihrer Wechselbeziehung* (Freib. i. B. und Tübing., 1883). Uno dei più bei capitoli dello S. riguarda il diritto ecclesiastico; e l'imparziale giudizio che egli pronuncia sul valore intrinseco di questa legislazione sembrami risponda intieramente al vero. Anche qui io credo che mediante lo studio della letteratura giuridica sui singoli istituti si discopriranno le notevoli modificazioni che subirono per efficacia del diritto canonico. Alcune importanti pel gius civile ne ricorda già qui lo S. Ma è tuttora un terreno poco esplorato quello che risguarda la misura in cui i legisti antichi conobbero ed accolsero i principî del diritto canonico. Se ne togli poche speciali ricerche, se ne sa ancora press' a poco ciò che insegnava il Rosshirt nella sua *Dogmengeschichte des Civilrechts* (Heidelb. 1853) p. 432 sg. e non è molto. Citazioni di fonti canoniche appaiono già nelle glosse a Vacario in ms. del XII secolo (cfr. Stölzel, *Zeitschr. f. Rechtsg.* VI, p. 265 66). Talvolta le dottrine dei canonisti, di cui Cino diceva *fecerunt sibi iura libito voluntatis*, erano del tutto sovversive dei principî romani, ma preparavano la base ad istituti del diritto moderno: sembrava loro naturale a mo' d'esempio spezzar la massima *semel heres semper heres* e dar nascimento alla figura dell'erede successivo dell'odierno diritto tedesco (cf. la mia

monograf. *Fedecommessaria petizione* n. 13 nel *Digesto ital.*). Se si pensa alla assorbente competenza dei tribunali ecclesiastici, al carattere di areopago che aveva assunto la Rota romana, si è tosto persuasi che queste teorie dei canonisti, mescolate spesso senza esatto confine con le romane o statutarie nei libri dei civilisti e nei tribunali laici, finivano per configurare in pratica gl'istituti in modo diverso da quello che appaiono nelle leggi generali e particolari. Di qui l'importanza, ben compresa dallo S., di aver l'occhio da un lato sulla giurisprudenza forense, dall'altro sulla letteratura giuridica. Quindi per me il presente manuale molto offre adesso e molto promette per una trattazione veridica dei singoli istituti.

Del pari ai capitoli più belli del libro è da ascrivere quello intorno alla legislazione locale, ove campeggia l'interessante argomento degli statuti che lo S. domina con sintesi potente. Nondimeno io ascrivo a qualche punto di questa trattazione il carattere di un programma. Abituato da anni a considerare lo S. come il vessillifero della geniale idea di ordinare la rigogliosa flora degli statuti in famiglie e classi secondo l'efficacia prevalente dell'uno o dell'altro diritto che visse in Italia, mi aspettava di trovar già pronta la classificazione in questa seconda edizione del manuale. Si vede che al maestro balena innanzi quest'idea (p. 341-44) ma l'abbandona tosto per rimandare alle speciali trattazioni del diritto privato e pubblico. A me pare che già in questo quadro generale si potesse dire di più. Forse la difficoltà di una completa analisi ha costretto l'A. ad un prudente indugio.

Torniamo infine ancora un momento sulla letteratura giuridica medioevale. Con questa seconda edizione del manuale lo S. ha preso decisamente il suo posto in quella che può dirsi questione irneriana. È noto che nello scorso anno il Fitting pubblicò due scritti inediti ascrivendoli ad Irnerio per le ragioni che espose nelle dottissime prefazioni. L'uno scritto è un dialogo fra maestro e scolare per risolvere apparenti antinomie di leggi (*Questiones de iuris subtilitatibus*), l'altro un trattato di diritto giustinianeo secondo l'ordine del codice (*Summa Codicis*). Lo S. in apposita monografia inserita nel vol. XVIII di questa Rivista combattè l'asserzione del Fitting per l'una e l'altra opera e ripete ora le proprie conclusioni nel manuale (p. 166-78). Sarebbero due opere derivanti dalle antiche scuole e propriamente da quella di Roma: ultimo guizzo di luce di una scuola, che poi sarebbe venuta via via decadendo. Rimonterebbero quindi ai principî del secolo XI o a dirittura al novecento. Io non mi era completamente arreso alla vivace ed erudita dialettica del Fitting an-

nunciando tosto le sue interessanti pubblicazioni (*Arch. giurid.* LIII, pag. 219 sg.), nè ora mi traggono nel campo opposto le argomentazioni dello S. Le quali nondimeno son tali da sgomentare chi vuol combattere con un campione come lo S. che le fa balenare maestrevolmente agli occhi dell'avversario nella luce più splendida. Esporrò qualche dubbio. Si possono attribuire al secolo X o circa due opere così perfette che rivelano una piena padronanza del diritto romano? O come va che nella prima metà del secolo XII la somma provenzale adopera la nostra *Summa* e le *Questiones* e quella appar conosciuta da Ioannes Saresberiensis, e si hanno anche altrove testimonianze di quest'uso, mentre non se ne rintraccia un sicuro indizio pel secolo XI? Eppure se quelli scritti fossero sì antichi come vuole lo S. dovevano esser prima conosciute. Le *Questiones* (*Proem.* n. 5) ci conducono in una scuola, ma la *Summa* (VII, 23, 2) ci dice qualche cosa di più. Narra il maestro: *rogatus immo coactus a nostris sociis (cum sepius hoc eis a me promissum erat) veluti ab initio extorserunt, ut possessionis tractatum diligentissime exponerem*, etc. Qui la parola *socii* indica una corporazione di scolari secondo il linguaggio in uso a Bologna (come si può vedere anche nel Denifle), ma non conviene, sembrami, alle antiche scuole di altro tipo. Lo S. dà molto peso alle tradizioni di scuola raccolte da Odofredo: si contradirebbe totalmente ad esse dando ragione al Fitting; ma, se dovessimo prendere alla lettera Odofredo, sarebbe pur necessario credere a lui quando dice che Irnerio *primus fuit qui fecit glosas in libris nostris!* La vera origine della distinzione del Digesto in tre parti a Bologna è ancora così oscura che non sembra sufficiente argomento per toglier la *Summa* dal periodo d'Irnerio l'esservi detto il Digesto *volumen Digestorum* (I, 15, 2, 3). Si noti inoltre che qui l'autore della *Summa* non parla con proprio linguaggio, ma adopera quello delle fonti. Egli aveva dinanzi un ms. col testo latino delle leggi del tit. 17 lib. 1 del C. *de vet. iur. enucl.* Ora ivi si parla dei *tria volumina id est Institutionum, et Digestorum seu Pandectarum nec non Constitutionum* (l. 2 § 12 h. t. cfr. l. 3 § 23 h. t.). Anche il *Digestorum volumen* quindi è dalle fonti (l. 2 § 7, 14 h. t.). Altre tradizioni dovevano esservi non raccolte da Odofredo. Quando asserisce che Rogerio fu il primo a scrivere una *Summa*, dice cosa non vera poichè ad ogni modo anche lo S. ammette che la nostra sia più antica. Un'altra tradizione ci presenta una *Summa* (prescindiamo qui da quella di Vacario), anzi due opere proprio del tipo delle nostre ai confini della scuola bolognese o giù di lì. Alludo al passo di Filippo Villani (già riferito dal Savigny IV, p. 356) in cui si dice

che Cipriano fiorentino insegnando a Ravenna fu quasi il primo di tutti (*fere primus omnium*) a conciliare le apparenti antinomie e a riunire sistematicamente le dottrine. Se anche non vogliamo vedere qui un equivoco fra Irnerio e Cipriano (e saremmo col Savigny in buona compagnia) certamente il passo è di prim'ordine nella nostra controversia. Lo S. asserisce che la scuola dei glossatori intendeva le *Questiones* in altro modo; le nostre sarebbero state per essi le *solutiones contrariorum*. È vero: conosciamo *Questiones* di altro tipo, come ad es. quelle di Azzone. Eppure Odofredo, descrivendo il corso degli studi dei novizi e dei provetti, esce nella frase: *provecti (poterunt) in quaestionum et contrarietatum subtilitatibus magis fieri eruditi* (Savigny III, p. 541 n. d.) che fa pensare alle nostre *Questiones de iuris subtilitatibus*. E più che il titolo interessa qui il metodo d'Irnerio. Se Vacario riproduce in Inghilterra il metodo appreso a Bologna convien dire che quivi la soluzione delle antinomie fosse considerata di capitale importanza. Nelle glosse che aggiunsero gli scolari di Vacario alla somma del maestro (per quello che ne mostra il Wenck) è un continuo riferire i modi con cui sciolgonsi le apparenti contrarietà delle leggi secondo Vacario, Irnerio e i bolognesi, così sempre appellati. A me sembra anzi di ravvisare in queste glosse delle somiglianze con le *Questiones* attribuite dal Fitting ad Irnerio. E mi fa pure impressione che Vacario dica nel prologo della sua somma di tenere quel metodo di cui si ha proprio un esempio, per ciò che riguarda la scelta delle rubriche, nella nostra *Summa*. Dice Vacario (Wenck p. 68-69): *sed cum ea, que in scholis frequentari solent, magis elegerim, IX ex iust^no distribuitur titulos librorum tamen* IN PARTE AUCTO IN PARTE DIMINUTO NUMERO, *et ob id etiam necessitate quadam eorum ordine variato*. Forse Vacario, pur con altro scopo, imitava il disegno del maestro?

A me sembra (siami concesso dir tutto) che tanto lo S. come il Fitting si siano fabbricati un Irnerio convenzionale. La sua aderenza prima al pontefice poi all'imperatore è un mito. Se sostenne che un pontefice non fu validamente eletto senza l'approvazione dell'imperatore, non ne viene per ciò che, secondo le idee del tempo, egli contradicesse così alla sua fede religiosa o ai diritti del pontefice. Sempre l'autore delle *Questiones* e della *Summa* mostrò ossequio pei *reges transalpini*, che può esser cresciuto avvicinandoli. Il passaggio dai servigi della contessa Matilde a quello dell'imperatore avvenne nel modo più naturale. Sembra strano ciò che spiegasi qui pensando che l'imperatore era il sovrano anche di Matilde ed essa aveva accolto con grande cortesia Enrico V nel proprio castello il 1110. Se anche

vogliamo prendere alla lettera la frase *ut totidem fere leges habeantur quot domus* (in uno scritto pieno di metafore e d'allegorie si può dubitare se questo sia un obbligo per noi) non è necessario pensare alla personalità della legge, ossia ad un'esagerazione anche pel novecento e pei primi del mille, come confessa lo stesso S. Non potrebbe l'autore avere alluso alle leggi e consuetudini particolari imperanti nei diversi territori? I primi glossatori (per fermarci ad essi) avrebbero potuto dire altrettanto pur conoscendo i tentativi, favorevoli al diritto romano, di Ottone III e di Corrado il Salico. Nè mi paiono argomenti invincibili il modo di citazione delle fonti talora diverso dal bolognese o le asserite contradizioni tra le nostre opere e le opinioni che corrono sotto il nome d'Irnerio. Alcune si tolgono agevolmente di mezzo, altre possono esser derivate da inesatte citazioni. Infine nelle note opinioni d'Irnerio trovasi tanta parte delle *Questiones* e della *Summa* che non si capirebbe davvero come attorno al nome di tal plagiario sieno sorte molte leggende che lo rappresentano restauratore della giurisprudenza! Dall'ammettere che tutte le glosse d'Irnerio non siano originali, come avverte lo S., a riconoscere un merito insigne in chi avrebbe copiato in tal guisa corre gran tratto. E gli ammiratori sarebbero stati coloro stessi che conoscevano le opere saccheggiate!

Concludendo, il manuale dello S. è il maestoso edificio del centro che fa vivamente desiderare le ali. Si può discutere sulla distribuzione di qualche stanza o sul collocamento di qualche mobile, ma l'insieme armonico, completo, geniale c'incatena dinanzi ad un trionfo della scienza italiana.

LA

RIVISTA ITALIANA
PER LE SCIENZE GIURIDICHE

È diretta dai professori **F. Schupfer** in Roma e **G. Fusinato** in Torino.

Il Consiglio di direzione si compone dei Signori: *P. Ellero* Senatore, Consigliere di Stato, *F. Filomusi-Guelfi* Prof. all'Università di Roma, *L. Palma* Consigliere di Stato, e *V. Scialoia* Prof. all'Università di Roma.

Hanno promesso la loro collaborazione i Signori:

G. Abignente — G. Alessio — G. Arcoleo — A. Ascoli — F. Auriti — E. Bensa — C. Bertolini — E. Bianchi — Ferd. Bianchi — Fr. Bianchi — G. Boccardo — L. Bolaffio — A. Bonasi — G. Bonelli — L. Bonfigli — F. Brandileone — C. Brezzo — G. Brini — V. Brondi — B. Brugi — A. Brunialti — E. Brusa — F. Buonamici — G.C. Buzzati — L. Cantarelli — D. Caporali — G. Carle — E. L. Catellani — L. Cattaneo — A. Cavagnari — G. Ceneri — L. Chiappelli — G. P. Chironi — A. Codacci-Pisanelli — P. Cogliolo — A. Corsi — L. Cossa — E. Costa — T. Cuturi — E. Cuzzeri — P. Del Giudice — P. Delogu — P. Demurtas Zichina — E. De Ruggero — B. Dusi — P. Esperson — C. Fadda — L. Ferrarini — C. F. Ferraris — E. Ferri — E. C. Ferrini — P. Fiore — G. Fioretti — C. Formiggini — L. Franchi — C. F. Gabba — E. Galluppi — R. Garofalo — A. Gaudenzi — E. Gianturco — G. Giorgi — G. Grasso — P. Grippo — F. Laghi — V. La Mantia — L. Landucci — G. Laviosa — G. Leporini — A. Loria — L. Lucchini — G. Macri — A. Majorana — G. Majorana — A. Malgarini — M. Maltini — L. Manara — G. Manfredini — G. Manna — A. Marghieri — M. Mariani — U. Marino — E. Masé-Dari — L. Maurizi - U. Mazzola — F. Mecacci — P. Melucci — L. Meucci — V. Miceli — L. Minguzzi — G. Mirabelli — L. Miraglia — M. Morasso — A. Morelli — L. Moriani — L. Mortara — G. Mosca — F. Moscatelli — C. Nani — G. Oliva — V. E. Orlando — M. Pampaloni — M. Pantaleoni — F. Patetta — F. Pepere — S. Perozzi — E. Pessina — A. Piras — V. Polacco — V. Porto — E. Presutti — F. Puglia — A. Puviani — L. Ramponi — L. Rava — A. Ricci — F. Ruffini — G. Sabbatini — A. Sacerdoti — A. Salandra — E. Salvia — G. Salvioli — G. B. Salvioni — L. Sampolo — V. Sansonetti — G. Saredo — F. Scaduto — O. Scalvanti — C. Schanzer — R. Schiattarella — G. Segrè — G. Semeraro — F. Serafini — V. Simoncelli — B. Squitti — A. Stoppato — D. Supino — L. Tartufari — T. Trincheri — S. Trovanelli — P. Tuozzi — G. Vadalà-Papale — I. Vanni — G. Venezian — E. Vidari — G. Villa — Marco Vitalevi — V. Vitali — C. Vivante — D. Viti — A. Zocco-Rosa — L. Zdekauer ecc.

La Rivista esce in fascicoli bimestrali di circa 160 pagine ognuno. Il prezzo dell'associazione annuale è di L. 20, anticipate, per l'Italia e di L. 22,50 (marchi 18) per i paesi stranieri, che formano parte dell'Unione postale. Ogni fascicolo L. 5.

Le associazioni si ricevono dagli editori **FRATELLI BOCCA** in **Roma, Torino** e **Firenze** e da tutti i principali librai.